

STATUTO “HORCYNUS ORCA”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1

(Denominazione)

La “FONDAZIONE HORCYNUS ORCA ETS” è un Ente del Terzo Settore, ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni – (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”).

L’ente, a decorrere dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di procedere a ulteriori modifiche statutarie, adotta la qualifica di Ente di Terzo settore – ETS e utilizza tale denominazione, inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art.2

(Sede)

La Fondazione ha sede in Messina, località Torre Faro, Capo Peloro, “Ex Tiro a Volo”.

Art.3

(Scopi e Attività)

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando a favore della collettività in ambito culturale, ambientale ed ecologico, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lett. d), e), f), g), h), i), j), k), o), v), w), z) dell’art 5, comma 1 del Codice del terzo settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione, in particolare, persegue i seguenti scopi:

- la promozione e la gestione di un Parco denominato "Horcynus Orca" e delle attività connesse alla fruizione delle strutture del Parco, che hanno sede a Messina, nei locali dell'ex "Tiro a Volo" e della "Torre degli Inglesi", a Scilla, nei locali dell'ex stazione ferroviaria e di eventuali altre strutture che possono essere successivamente acquisite a norma di legge;
- la promozione di azioni di documentazione, ricerca, formazione d'eccellenza e trasferimento a livello internazionale di saperi e tecnologie legate al mare e all'innovazione sostenibile sul piano ambientale e sociale in genere;
- la promozione della rete ecologica dello Stretto di Messina;
- la progettazione e il monitoraggio di impianti tecnologici nonché l'attuazione di programmi di ricerca sugli stessi;
- la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali dell'area dello Stretto di Messina;
- la promozione della cooperazione e gli scambi culturali sui temi suoi propri in Europa e nel sud del mondo, specie nel bacino mediterraneo;
- l'attività di divulgazione scientifica;
- l'organizzazione di mostre, stage, seminari di studio, concerti e di qualunque altra manifestazione funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4

(Attività diverse, secondarie e strumentali)

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, nonché del Decreto del Ministero del lavoro 13 giugno 2022 recante “Linee guida per la raccolta fondi degli Enti del terzo settore”, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria.

TITOLO II

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO - RENDITE

Art.5

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione, utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è composto dal fondo di dotazione costituito:

- a) dai conferimenti effettuati mediante singoli atti di dotazione da parte dei soci fondatori (le contribuzioni delle Università degli Studi non possono consistere in somme di denaro);
- b) dalle somme versate a titolo di conferimento dai soci aderenti, secondo l'importo e con le modalità statuite dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione di patrimonio;
- d) da elargizioni, lasciti o donazioni, contributi e/o somme, attribuite alla Fondazione in conto capitale, da persone fisiche, Enti Pubblici e Privati espressamente destinati al perseguimento dello scopo della stessa;
- e) da quanto successivamente acquisito a titolo gratuito o oneroso e dai relativi incrementi.

Art. 6

(Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7

(Risorse della Fondazione)

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- delle rendite del patrimonio;
- dei proventi delle attività istituzionali da essa realizzate;
- di elargizioni, contributi e/o somme, attribuite alla Fondazione in conto esercizio, da persone fisiche, Enti Pubblici e Privati espressamente destinati al perseguimento dello scopo della stessa;
- ove necessario, delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio;
- degli utili d'esercizio derivanti dalle attività d'impresa collegate a quelle istituzionali, al netto delle perdite commerciali pregresse, dedotto il 20% (venti per cento) da destinare ad una riserva per rischi futuri sin quando l'ammontare della stessa non sia pari ad almeno euro 50.000,00 (euro cinquantamila).

I fondi occorrenti per la gestione sono depositati in conti correnti bancari, intestati alla Fondazione. I documenti bancari possono essere firmati dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da suo delegato.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del "Codice del Terzo settore".

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 8

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- l'Organo di controllo anche monocratico
- l'Organo di Revisione legale dei conti
- il Comitato Scientifico;
- l'Assemblea dei soci della Fondazione

L'intervento alle sedute degli organi sociali collegiali, può avvenire, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente determinati, anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti e la loro legittimazione ad intervenire,

adeguata informazione sugli argomenti all'ordine del giorno, possibilità di intervenire e l'espressione del voto anche in via elettronica.

Capo I

Art. 9

(Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio d'Amministrazione costituito da 11 (undici) componenti così scelti:

- 2 (due) nominati dal Rettore dell'Università degli Studi di Messina;
- 2 (due) nominati dal Rettore dell'Università degli Studi di Reggio Calabria;
- 1 (uno) nominato dalla Fondazione di Comunità di Messina;
- 1 (uno) nominato da IDS & Unitelm s.r.l.;
- 1 (uno) nominato da Ecos-Med coop. soc.;
- 1 (uno) nominato da G.E.M. s.r.l.;
- 3 (tre) eletti dall'Assemblea della Fondazione.

Nel caso di scioglimento di un socio fondatore non istituzionale o di decadenza di un socio in partecipazione con potere di nomina di uno o più membri nel Consiglio d'Amministrazione ovvero nel caso in cui uno o più soggetti con potere di nomina di uno o più membri nel Consiglio d'Amministrazione non provvedano ad esercitare o propri poteri entro sei mesi dalla data di convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea, che sarà all'uopo immediatamente convocata, potrà procedere alla/e nomina/e suppletiva/e tramite procedura elettiva ovvero decidere per una corrispondente riduzione dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituirà il Presidente nei casi di assenza e/o impedimento.

Al Consiglio d'Amministrazione spettano i compiti di:

- a) predisporre entro il mese di aprile il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente che deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori con almeno quindici giorni d'anticipo rispetto alla data di convocazione del Consiglio dei Fondatori (o dell'Assemblea dei Soci, se costituita) che delibererà in merito. Essi devono essere depositati presso la sede durante i sette giorni che precedono le date fissate per le adunanze;
- b) predisporre, ove ne ricorrano gli obblighi di legge, il bilancio sociale;
- c) esercitare tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie;
- d) elaborare ed approvare un regolamento per determinare i requisiti per l'ingresso dei nuovi soci aderenti e le cause di decadenza degli stessi, deliberando sulle richieste di adesione;
- e) elaborare ed approvare il regolamento di gestione del Parco "Horcynus Orca" e delle attività funzionalmente connesse;

f) eleggere i componenti del Comitato Scientifico di propria competenza come stabilito al successivo art. 14.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di partecipare ed intervenire con funzioni consultive le altre istituzioni pubbliche che rivestano la qualifica di Soci Fondatori o di Soci in partecipazione.

Il Consiglio d'Amministrazione deve essere convocato almeno due volte l'anno, nei mesi di marzo e di ottobre ed ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In tal caso il Consiglio d'Amministrazione dovrà essere convocato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto ovvero tramite mail diramate almeno sette giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'incontro, salvi i casi d'urgenza, nei quali potrà essere convocato con almeno tre giorni di anticipo e con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, nei medesimi termini e con le stesse modalità, anche alle altre istituzioni pubbliche che rivestano la qualifica di Soci Fondatori o di Soci in partecipazione.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Il voto è espresso di norma in modo palese. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. In materia riguardante persone fisiche, su richiesta di almeno tre componenti, il voto dovrà essere espresso in modo segreto. In caso di parità con il metodo del voto segreto si procederà a successive votazioni.

Art. 10

(Durata in carica del Consiglio di Amministrazione)

I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica cinque anni ed in ogni caso fino all'integrale costituzione del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

Capo II

Art. 11

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le superiori attribuzioni, poteri e facoltà spettano al Vice-Presidente.

Capo III

Art. 12

(Organo di Controllo)

L'Organo di controllo anche in forma monocratica, iscritto al registro dei Revisori Legali dei Conti esercita il suo mandato a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Esso effettua il controllo contabile a norma del terzo comma dell'art. 2409-bis del Codice Civile e vigila sull'osservanza dello statuto, della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto gestionale, organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre vigila anche in riferimento all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili.

L'organo di controllo dovrà esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio e verificare nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta dei libri sociali, della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede durante i sette giorni che precedono lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci che dovrà deliberare in merito al bilancio d'esercizio.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del terzo settore ed attesta che il Bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del Codice del terzo settore.

Spetta all'Assemblea dei Soci il potere di scegliere se nominare l'Organo di controllo nella composizione collegiale o monocratica.

L'organo di controllo è composto da un Presidente e da altri due componenti, tutti scelti nell'albo dei Revisori dei Conti nominati, con voto a singola preferenza, dall'Assemblea dei Soci.

Le funzioni di Presidente dell'Organo sono attribuite a quello, tra i componenti, che avrà riportato il maggior numero di voti.

L'organo di controllo, sia esso collegiale o monocratico, è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, con avviso che dovrà essere inviato ai componenti almeno otto giorni prima dell'incontro.

L'organo delibera, qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza.

L'organo di controllo e di revisione legale dei conti dura in carica cinque anni e, in caso di organo collegiale i singoli revisori restano, comunque, in carica fino all'integrale costituzione dell'Organo e sono rieleggibili.

Qualora venga meno taluno dei componenti, quelli rimasti in carica continueranno a svolgere le loro funzioni. Qualora vengano a cessare, per qualsiasi causa, tutti i componenti, si procederà a nuova nomina.

Capo IV

Art. 13

(Organo di Revisione legale)

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del terzo settore ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. La sua nomina è obbligatoria in caso in cui siano istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La funzione dell'organo di revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6) del Codice del Terzo Settore.

Capo V

Art.14

(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è organo di consultazione del Consiglio di Amministrazione e contribuisce alla specificazione delle linee fondamentali e degli indirizzi culturali della Fondazione, che devono comunque essere approvati dall'Assemblea dei Soci, così come previsto dall'art. 15 del presente statuto.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Rettore dell'Università degli Studi di Messina ed è composto da non più di quindici membri.

Il Rettore dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria designa due membri.

L'Istituto Talassografico del C.N.R. designa un membro.

Il Consiglio d'Amministrazione può designare fino a 5 (cinque) membri, mentre il restante numero è designato dall'Assemblea dei Soci della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti fra personalità nel mondo delle scienze, dell'arte, della cultura, delle istituzioni, del lavoro, dell'impresa e della finanza pubblica e privata, di nazionalità italiana o straniera, che abbiano acquisito particolari meriti nello sviluppo economico, sociale e culturale del Mezzogiorno d'Italia, del Paese, dell'Europa e dell'area mediterranea.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

In aggiunta ai membri ordinari del Comitato Scientifico, l'Assemblea dei Soci può nominare fino ad un massimo di tre membri onorari.

Il Comitato Scientifico per l'elaborazione dei programmi e dei progetti culturali si avvarrà del supporto di una Equipe di Progettazione di nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può operare anche per sezioni tematiche con potere deliberante.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e in ogni caso fino all'integrale costituzione del nuovo comitato scientifico.

Capo VI

Art.15

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci della Fondazione è composta sia dai soci fondatori che dai soci aderenti, detti anche in partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci aderenti che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Ad ogni socio spetta un voto.

Essa approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile; elegge i componenti del Consiglio d'Amministrazione di sua pertinenza, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti ed i componenti del Comitato Scientifico come stabilito nell'articolo 14; essa, inoltre, elabora le linee fondamentali e gli indirizzi politico-culturali della Fondazione e delibera sulle modifiche dello Statuto.

I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede, almeno una volta l'anno entro il trenta aprile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante mail, che dovranno pervenire a ciascun socio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. L'avviso potrà prevedere anche una seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto di quanti la compongono. In tal caso l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

I soci possono farsi rappresentare da un altro socio, anche se membro del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ciascun socio non può rappresentare per delega scritta più di due soci. L'Assemblea procede alla nomina del Presidente al quale spetta, tra l'altro, il compito di constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'Assemblea e di disciplinare lo svolgimento della stessa.

Per la validità delle Assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesta la presenza della metà dei soci mentre le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per quant'altro qui non contemplato si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Il voto è espresso di norma in modo palese. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. In materia riguardante persone fisiche, su richiesta di almeno tre componenti, il voto dovrà essere espresso in modo segreto. In caso di parità con il metodo del voto segreto si procederà a successive votazioni.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea devono essere raccolti in ordine cronologico e devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Verbalizzante.

Capo VII
Art.16
(Compensi)

I componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Scientifico non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione.

I componenti dell'organo di controllo e dell'eventuale organo di revisione legale dei conti, percepiscono un compenso pari a quello stabilito dalle tariffe professionali per le funzioni da loro svolte.

TITOLO IV

BILANCI – VOLONTARIATO E LIBRI SOCIALI

Capo VIII Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

Art. 17

(Bilancio preventivo)

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio dei Fondatori approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 18

(Bilancio consuntivo)

I documenti relativi al bilancio consuntivo sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del terzo settore e dalle linee guida ministeriali.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

Capo IX – Bilancio sociale

Art. 19

(Bilancio Sociale)

La Fondazione, ove ne ricorrano i requisiti di legge, redige annualmente il Bilancio sociale, in conformità a quanto previsto agli artt. 14 e 39 del Codice del Terzo Settore, e ne dà adeguata pubblicità, anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Il bilancio sociale contiene l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori di cui all'art. 16 Codice del Terzo settore e del monitoraggio dell'organo di controllo.

Capo X – Volontariato

Art. 20

(Attività di volontariato)

La Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi, si avvale anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e ad essi si applica quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in apposito registro.

Capo XI – Libri sociali obbligatori

Art. 21

(Libri sociali obbligatori)

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazione.

TITOLO V

DURATA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 22

(Durata e devoluzione del Patrimonio)

La fondazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 23

(Norma transitoria)

Il presente statuto entra in vigore dopo l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del Codice del terzo settore nella sezione g) relativa agli "altri Enti del Terzo Settore".

TITOLO VII

NORMA DI RINVIO

Art. 24

(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice del terzo settore e del codice civile.